

BOZZE DI STAMPA

11 maggio 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (580-B)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera «c-bis» con la seguente:

«*c-bis*) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;».

1.100

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a) capoverso c-bis), numero 3), dopo le parole: «agli immobili» inserire le seguenti: «, anche se abitati dai componenti della famiglia.».

1.3

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «della sentenza di condanna di primo grado» con le seguenti: «del verbale di accertamento dell'opera abusiva».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi,

premessi che:

in data 22 gennaio 2014 il Senato approvava in prima lettura il disegno di legge in titolo, in una formulazione recante – nella novella apportata al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – un riferimento alla priorità di demolizione degli immobili abusivi di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato,

considerato che:

la Camera dei deputati, nel modificare l'articolato in oggetto ha, fra le altre cose, omissis di riproporre, nell'ambito della novella recata all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, l'inciso «, anche se abitati dai componenti della famiglia» riferito a manufatti abusivi nella disponibilità dei soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione. Ciò potrebbe determinare incertezze interpretative ed ostacoli nella fase applicativa delle demolizioni,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a ripristinare, al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, l'inciso normativo – approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nel

corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati – che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, anche se abitati da componenti della famiglia.

Art. 2.

G2.100

LO MORO, GUERRA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione vigente prevede con riguardo alla immediata repressione degli abusi edilizi e quindi all'esecuzione delle demolizioni, un sistema a doppio binario che vede la competenza delle autorità amministrative (comuni, regioni e prefetture) e dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio;

in relazione ai rimedi giudiziari, al fine di assicurare una piena repressione degli abusi edilizi l'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 prevede che «Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo [...] ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine»;

la disciplina vigente nulla precisa in ordine all'esecuzione delle suddette sentenze penali di condanna e alle possibili ipotesi di sovrapposizione o interferenza tra autorità giudiziaria e decisioni dell'amministrazione;

la questione relativa ai rapporti fra l'ordine di demolizione impartito dal giudice e l'attività amministrativa ha dato luogo ad un vivace dibattito giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a chiarire in via legislativa, in linea con la giurisprudenza prevalente, la titolarità della competenza in sede di esecuzione in ordine alla demolizione di edifici abusivi in ottemperanza a sentenze di condanna penale;

a modificare l'articolo 98 del TUE rinviando per l'esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi impartiti con decisione del giu-

dice penale a quanto previsto dai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale relativi per l'appunto all'esecuzione delle sentenze penali; riconoscendo esplicitamente al pubblico ministero l'iniziativa dell'esecuzione e la competenza al giudice dell'esecuzione penale.

EMENDAMENTI

2.0.100

LO MORO, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 98 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per l'esecuzione delle decisioni di condanna si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III del libro X del codice di procedura penale."».

Art. 3.

3.100

LO MORO, GUERRA

Sopprimere l'articolo.

3.101

COMPAGNA

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il Fondo di cui al comma 1, si intende destinato altresì al risarcimento danni a seguito di sentenza di primo grado che risultino danneggiati da atto esecutivo di abbattimento di opere abusive autorizzate tramite false autorizzazioni prodotte dagli uffici tecnici.

5-ter. Il risarcimento di cui al comma 5-bis, il cui ammontare minimo di euro diecimila si intende da integrare con le spese legali dello stesso

grado di giudizio, è assicurato anche qualora la sentenza non attribuisca esplicite responsabilità civili e penali agli uffici tecnici delle Amministrazioni competenti.

5-quater. Le sentenze di primo grado di cui al comma 1 si intendono inappellabili e le opere di cui al medesimo comma non possono, in ogni caso, essere interessate da atti di pignoramento».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

LO MORO, GUERRA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo;

l'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni;

a legislazione vigente la copertura finanziaria delle attività di demolizione delle opere abusive – ma non per quelle di riduzione in pristino dello stato dei luoghi – i Comuni sono abilitati a richiedere anticipazioni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è destinato a concedere anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dalla autorità giudiziaria;

che le modalità per accedere al fondo per la demolizione delle opere abusive sono contenute in due circolari della Cassa depositi e prestiti (n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1264 del 2 febbraio 2006), le quali prevedono che: possono accedere al finanziamento soli comuni di cui ambito territoriale si realizza l'opera abusiva oggetto di un provvedimento di demolizione; sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse; il finanziamento consiste in un'anticipazione, senza interessi, a valere sulle risorse del fondo; il contratto di anticipazione deve inderogabilmente prevedere che, a garanzia

dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto, il Comune rilascia per tutta la durata dell'anticipazione, delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferente ai primi tre titoli del bilancio annuale relativo all'esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all'anticipazione; il Comune si obbliga a rimborsare l'importo dell'anticipazione e a pagare la spesa di gestione del fondo in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi nonché a rispettare tale termine anche nel caso in cui la riscossione sia effettuata da parte di altra autorità competente,

impegna il Governo:

a chiarire come si coordini l'istituendo Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive con il Fondo per la demolizione delle opere abusive, già istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

a precisare il rispettivo ambito soggettivo dei due suddetti strumenti finanziari.

G3.101

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

i costi delle operazioni di demolizione sono rilevanti se si considera che la somma per demolire un manufatto di medie dimensioni può arrivare a costare 50.000 euro,

considerato, altresì, che:

appare opportuno chiarire come il nuovo strumento finanziario si coordini con il Fondo per la demolizione delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., tenuto conto che l'ambito soggettivo sembra essere analogo,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee a consentire un adeguato e progressivo aumento della dotazione complessiva del fondo di rotazione per il quadriennio 2017-2020;

a mantenere anche il fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa Depositi e Prestiti come strumento finanziario dal quale i Comuni possono attingere qualora le risorse del Fondo di cui alla presente legge non risultino sufficienti, garantendo in ogni caso il necessario coordinamento.

G3.102

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

tra le modifiche apportate all'articolato in esame dalla Camera dei Deputati, è stato inserito l'articolo 3 recante «Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive», il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva (per il quinquennio 2016-2020) di 45 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie per le opere di demolizione,

considerato che:

l'accesso al nuovo strumento finanziario, unitamente al nuovo strumento sanzionatorio di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comma 4-bis, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale, potrebbe contribuire anche al risanamento dei bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

ad assicurare l'accesso al fondo di rotazione anche ai Comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o si trovano in gestione commissariale.

G3.103

CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

nel corso delle audizioni sul disegno di legge in esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, diversi Procuratori della Repubblica hanno evidenziato la difficoltà delle procure italiane ad eseguire le demolizioni a causa della mancata autonomia finanziaria, suggerendo come possibile soluzione l'accesso diretto al fondo per le spese di giustizia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, capitolo di spesa n. 1360,

impegna il Governo:

a prevedere in ogni caso meccanismi di accesso diretto da parte delle Procure al capitolo di spesa n. 1360 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni al fine di reperire i fondi necessari alla realizzazione delle opere di demolizione di propria competenza.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

NUGNES

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo».

4.100

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2017 adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

7-ter. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- t) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute deve essere redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale;

è altrettanto necessario supportare l'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare per far fronte alle potenziali emergenze abitative derivanti dalla demolizione dei manufatti abusivi,

impegna il Governo a:

emanare apposite linee guida volte a: verificare lo stato patrimoniale dei soggetti o del nucleo familiare cui viene demolito l'immobile abusivo; mappare gli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi per soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali; valutare in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.

G4.101

NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»,

premesso che:

è necessario realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, in considerazione delle dimensioni del fenomeno su scala nazionale e, al contempo, far fronte alle situazioni di disagio sociale e di emergenza abitativa derivanti dall'eventuale abbattimento dei manufatti abusivi nonché contenere l'ulteriore consumo di suolo e i costi per la realizzazione di nuove edificazioni;

gli enti locali debbono essere posti in condizione – a seguito dell'accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali – di poter optare o per la demolizione o per l'acquisizione al patrimonio,

impegna il Governo a:

garantire, ove necessario anche adottando appositi provvedimenti normativi, la possibilità per gli enti locali di procedere – prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto – alla verifica dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente o recuperabile da patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale, prevedendo altresì nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, siano comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, fermo restando che l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

EMENDAMENTO

4.0.100

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualunque sia la sua destinazione funzionale, disponendo la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicate le linee guida per le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso, nel rispetto dei criteri fissati dal presente articolo».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'istituzione del fascicolo del fabbricato».
